



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 334 ANNO 2016 DEL 14-06-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 95

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 935,00 DA ASSUMERE PER VISITE FISCALI RICHIESTE NEI PRIMI CINQUE MESI DELL'ANNO 2016 ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 9 DI TRAPANI.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- l'art. 71. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dispone che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente debba effettuare il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, anche nel caso di assenza di un solo giorno;
- il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, al comma 23 lettera e) dell'art. 17, così dispone:
 “”All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

.....*OMISSIS*.....

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010 su ricorso proposto dalla Regione Toscana che, in merito alla legittimità costituzionale del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 così si è espressa:

“la Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionaleomissis.....

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter."

ATTESO che:

- la superiore Sentenza non considera più la visita fiscale come livello essenziale di assistenza a carico delle Regioni e, pertanto, non prevede che gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio, per malattia, debbano essere posti a carico delle Aziende Sanitarie Locali, ma a carico delle Amministrazioni di appartenenza di ciascuno dei dipendenti da sottoporre a visita;
- l'ASP n. 9 di Trapani con proprio provvedimento n. 5046 dell'8/11/2010 ha stabilito di aumentare, a far data dall'1 gennaio 2011, le tariffe per visite fiscali effettuate dai propri Servizi di Medicina Legale e Fiscale per cui si è passati, dai 22,70 Euro dell'anno 2010 ai 51,00 Euro o ai 57,00 Euro del 2011 a seconda se si tratta di visita fiscale effettuata nella cinta urbana o extra urbana; mentre per quanto riguarda le visite ambulatoriali, queste sono passate dai 18,98 Euro ai 30,00 Euro e gli accessi feriali (dipendenti assenti etc.) da Euro 18,89 ad Euro 36,00 o Euro 42,00 a seconda se effettuate nella cinta urbana o extraurbana;

CONSIDERATO, quindi, che per fare fronte al pagamento delle visite fiscali che l'Ente ha richiesto nei primi cinque mesi dell'anno corrente e per le quali l'Azienda Sanitaria Provinciale n. 9 di Trapani non ha ancora fatto pervenire appositi documenti contabili di liquidazione, occorre impegnare la somma di Euro 935,00;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente

VISTO il Bilancio Pluriennale autorizzatorio di Previsione 2016/2018 approvato con deliberazione commissariale n.37 del 20/5/2016 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Sulla scorta dello schema di determina predisposta dal responsabile del 1° Servizio Amministrativo;

DETERMINA

Per quanto sopra rappresentato

IMPEGNARE la somma di Euro 935,00 necessaria per fare fronte al pagamento delle visite fiscali che l'Ente ha richiesto nei primi cinque mesi del corrente anno all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 9 di Trapani, per le quali la stessa Azienda non ha ancora fatto pervenire appositi documenti contabili di liquidazione, imputandone il relativo importo sullo

stanziamento presente nel Bilancio di previsione 2016, gestione competenza, di cui al Cap. 42/0 “**Spese per accertamenti sanitari**”, Miss. 8, Progr. 2, Tit. 1, Macro Aggreg. 103

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Ec. Fin. per i provvedimenti di propria competenza.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to Pietro GIURLANDA

